

# **REGOLAMENTO COMITATO CONGIUNTO PER LE PARI OPPORTUNITA' DEI COMUNI DI CAPOLONA, CASTIGLION FIBOCCHI E SUBBIANO**

## **INDICE**

- [ART. 1](#) - Istituzione e finalità
- [ART. 2](#) - Compiti del Comitato
- [ART. 3](#) - Composizione e durata
- [ART. 4](#) - Sede, collaborazioni, spese
- [ART. 5](#) - Programmi di attività
- [ART. 6](#) - Convocazione
- [ART. 7](#) - Validità delle sedute
- [ART. 8](#) - Verbalizzazione
- [ART. 9](#) - Votazioni
- [ART. 10](#) - Attività del Presidente
- [ART. 11](#) - Dimissioni e decadenza.

### **ART. 1 - Istituzione e finalità**

In attuazione del principio di parità, stabilito dall'art. 3 della Costituzione, è istituito il Comitato Pari Opportunità.

Al Comitato è demandata la promozione di azioni positive e continuative, nel riconoscimento della differenza di genere, volte a garantire condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, la promozione di una cultura di pari opportunità a partire dalla famiglia, dal lavoro e dalla scuola, la valorizzazione del ruolo delle donne nella società.

Il Comitato esercita le sue funzioni in piena autonomia ed opera in stretto rapporto con la realtà, le esperienze femminili, le amministratrici pubbliche e le istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

### **ART. 2 - Compiti del Comitato**

Il Comitato si attiva, anche in collegamento con altri organismi e gruppi preposti o che si occupano della realizzazione delle parità e della condizione femminile nella società, in particolare per:

- a) svolgere e promuovere studi, indagini e ricerche sulla situazione attuale della donna e sui problemi relativi alla condizione femminile nel territorio, diffondendone i risultati;
- b) favorire e promuovere l'attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di intervento di organismi ed Enti pubblici (Enti locali - U.S.L. - Scuole - ecc.) e presentare alla Giunta ed al Consiglio comunale apposite relazioni sulla condizione femminile;
- c) svolgere i compiti conferiti e formulare proposte e pareri sugli atti riguardanti la materia di sua competenza.
- d) favorire e promuovere progetti ed interventi diversificati intesi ad espandere l'accesso e la ricollocazione delle donne al lavoro ed incrementare le opportunità di formazione, di riqualificazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa in materia di parità;
- e) favorire e promuovere occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna individuando eventuali situazioni, anche indirette, di discriminazione affinché le stesse vengano superate;
- f) favorire e promuovere iniziative tendenti a conciliare gli impegni familiari con quelli lavorativi, pubblici e sociali della donna;
- g) favorire e promuovere l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile nonché l'aggiornamento sulla legislazione inerente le donne attraverso i mezzi di comunicazione;
- h) favorire e promuovere la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica affinché sia conseguito il reale riequilibrio della rappresentanza in politica delle donne;
- i) attivare rapporti di collaborazione con le consigliere di parità.

### **ART. 3 - Composizione e durata**

Il Comitato è composto da n. 15 membri (5 per ciascun comune) di cui almeno due membri designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza consiliare scelti tra gli eletti. In caso di disaccordo all'interno dello schieramento, i membri allo stesso spettanti saranno individuati mediante votazione separata. I restanti due membri sono nominati dal Consiglio Comunale

Il presidente viene eletto a maggioranza assoluta dai membri del comitato nella prima seduta

Il presidente nomina, fra i componenti, un vice-presidente con funzioni vicarie.

Ai lavori del Comitato potranno partecipare, senza diritto di voto, altri soggetti su espresso invito del Presidente.

I membri del Comitato durano in carica quanto il Consiglio comunale.

### **ART. 4 – Sede, collaborazioni, spese**

Il Comitato ha sede presso l' Ufficio Unico.

Il Comitato, nel programmare ed espletare le sue attività, può avvalersi della collaborazione degli uffici comunali e di consulenti, in relazione al tipo di iniziative proposte.

L'espletamento delle funzioni di componente del comitato è gratuita. Le eventuali spese necessarie per il funzionamento del Comitato, ove non sia possibile farvi fronte con contributi pubblici o privati ad esso assegnati, saranno assunte a carico del bilancio comunale previa decisione delle Giunte comunali.

### **ART. 5 – Programmi di attività**

Il Comitato può proporre alle Giunte Comunali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale, un programma di attività con l'indicazione dei riflessi finanziari, nonché eventuali aggiornamenti annuali. Il Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, invia al Sindaco una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte.

### **ART. 6 – Convocazione.**

La convocazione del Comitato viene effettuata, anche in modo informale, dal Presidente.

Il Comitato deve essere convocato entro 10 giorni qualora lo richiedano almeno un terzo dei componenti.

### **ART. 7 - Validità delle sedute**

Le sedute del Comitato Pari Opportunità sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve essere assicurato un intervallo minimo di un'ora.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente.

### **ART. 8 – Verbalizzazione**

Della riunione del Comitato viene redatto apposito verbale a cura di un membro designato dal Presidente. La verbalizzazione deve riportare le presenze, gli argomenti trattati, le votazioni e le decisioni assunte.

I verbali devono essere sottoposti ad approvazione nella riunione successiva.

Copia del verbale deve essere depositata agli atti per la consultazione, da parte dei componenti.

### **ART. 9 – Votazioni**

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni devono essere espresse a scrutinio palese, salva l'ipotesi in cui si deliberi su persone.

### **ART. 10 – Attività del Presidente**

Il Presidente ha facoltà di partecipare ad iniziative, anche fuori sede, inerenti le materie di

competenza del Comitato. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare altro componente il Comitato.

**ART. 11 – Dimissioni e decadenza.**

Ciascun/a componente del Comitato Pari Opportunità cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza;

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla data di inoltro.

La decadenza si verifica nel caso in cui un componente rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive nell'arco di un anno solare.

Nei casi sopra indicati il Comitato ne darà comunicazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

[i](#)

Copia on line